



Procura della Repubblica di Crotone

Contratto per l'affidamento del **servizio di vigilanza armata** per gli Uffici giudiziari del Comune di **CROTONE** - (Palazzo di Giustizia sito in piazza L. Calabresi e Uff. Giudice di Pace, Piazza Umberto I). Periodo: dal 01.02.2026 al 31.01.2029;
CIG n. **B7B64FCF9A**

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di gennaio, in esecuzione del provvedimento del Ministero della Giustizia, trasmesso con nota m_dg – DOG U 87220.2025.24.04.2025 - con il quale si autorizza la spesa per la procedura d'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza per gli Uffici Giudiziari di Crotone - Palazzo di Giustizia sito in piazza L. Calabresi e Uff. Giudice di Pace, Piazza Umberto I;

tra

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone in persona del dott. Domenico Guarascio, che nel prosieguo del presente atto è indicato con il nome di "Amministrazione", C.F.: 81007800790,

e

la Sig.ra Valentina Corallo, nata il 14.06.1992 a Cosenza, c.f. CRLVNT92H54D086L, amministratrice unica e legale rappresentante della Società La torpedine Srl, p.iva 02479150787, con sede in Luzzi (CS), alla C/da Gidora, 60, in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla stessa e dalla mandante Società Sicurtransport Spa, p. iva 00119850824, con sede in Palermo, Via Sergio Papa I, 48 (giusto atto costitutivo redatto dal Notaio D.ssa Maria Gisonna e registrato a Cosenza il 21.01.2026 n. 1246 Serie 1T), denominata nel prosieguo del presente atto "Società" - aggiudicataria della gara CIG n. B7B64FCF9A, espletata da questa Procura della Repubblica, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice degli appalti d.lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata per la sopra citate sedi giudiziarie site nel Comune di Crotone, come da bando di gara allegato al presente.

PREMESSO che

- in data 1 - 2 aprile 2025 la Provincia di Crotone e questa Procura della Repubblica sottoscrivevano un accordo, finalizzato ad utilizzare le funzioni di centrale di

committenza qualificata in capo alla Provincia di Crotone, nell'appalto per l'acquisto del servizio di vigilanza armata per gli uffici giudiziari di Crotone;

- con provvedimento prot. DOG U 87220.2025.24.04.2025, il Ministero della Giustizia autorizzava la spesa per la procedura d'acquisto del servizio di vigilanza armata mediante ricorso a guardie particolari giurate, per le esigenze degli uffici giudiziari di Crotone, per la durata di mesi trentasei, spesa che veniva stimata per l'importo di € 1.284.796,54 euro, di cui 1.275.637,54 di importo del servizio (comprensivo di € 1.070.638,50 per manodopera) e € 9.159,00 quali oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso, con l'opzione di proroga del contratto un periodo di mesi ventiquattro, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del codice, per un importo di € 856.531,03 comprensivo di € 6.106,00 per oneri di sicurezza, iva esclusa;
- in data 16 giugno 2025 quest'ufficio adottava determina a contrarre n. 38/25 prot. I. ex art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, nominando la dott.ssa Gabriella Fazzolari quale RUP per le attività di pertinenza della stazione appaltante beneficiaria;
- la Provincia di Crotone, quale ente con funzioni centrale unica di committenza, ha stabilito, di provvedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto, con esame delle offerte con le modalità previste nel disciplinare di gara;
- con provvedimento del 05.11.2025, prot. n. 71/2025 I, a firma del Procuratore della Repubblica, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di Crotone al Raggruppamento LA TORPEDINE SRL- MANDATARIA /SICURTRANSPORT SPA – MANDANTE, con sede in C/da Gidora, 60- 87040 Luzzi (CS)- P.IVA n. 02479150787, per un importo di aggiudicazione di € 1.000.558,98 di cui € 991.399,98 per il servizio ed € 9.159,00,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre iva, per il periodo 01.02.2026 – 31.01.2029;
- sono stati proposti due ricorsi con istanza cautelare al TAR di Catanzaro avverso l'aggiudicazione da parte degli operatori economici Pol Service Srl e Ati Europolice Srl- Sicilia Police Srl, classificatisi rispettivamente al quinto e secondo posto della graduatoria definitiva;
- In data 8 gennaio 2026 si è svolta l'udienza cautelare, tuttavia, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare e la causa è stata rinviata al 15 aprile 2026 per la discussione sul merito;
- Nelle more, in assenza di provvedimenti che sospendano l'efficacia dell'aggiudicazione, è possibile stipulare il relativo contratto, ai sensi dell'art. 18 c. 4 D.lgs. 36/2023;

Considerato che la Società conviene che il contenuto del presente contratto, del capitolato di gara e dell'offerta tecnica presentata dalla Società aggiudicataria – anche se non materialmente allegati al presente contratto) definiscono in modo adeguato e

completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse e per la formulazione dell'offerta;

visto che la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata, anche attraverso l'uso di apparecchiature elettroniche, da svolgersi con l'utilizzo di Guardie Particolari Giurate (GPG), in possesso di decreto di nomina a guardia giurata e porto d'armi in corso di validità, armate ed in perfetta divisa approvata dalle competenti Autorità. Il necessario equipaggiamento tecnico, divisa compresa, volto a garantire la sicurezza delle GPG deve essere provvisto dall'appaltatore in conformità alle disposizioni di legge.

L'appaltatore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento della prestazione contrattuale qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del contratto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione, l'appaltatore s'impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione, pena l'applicazione di una penale come previsto dal successivo art. 13, nonché a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione non comporterà alcun onere per la stessa.

Art. 2 – Luogo di esecuzione - modalità di espletamento del servizio –

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere svolto con continuità tutti i giorni, esclusi i festivi, per come appresso indicato:

Palazzo di Giustizia Piazza L. Calabresi:

da lunedì a venerdì

dalle ore 7:00 alle ore 15:00:

- piantonamento fisso con tre guardie giurate (passo carrabile, metal detector e apparato radiogeno);

- n. 1 unità di portierato presso il front office del terzo piano del Palazzo di Giustizia;

dalle ore 15.00 alle ore 19.30:

- piantonamento fisso con due guardie giurate (metal detector e apparato radiogeno);

il sabato dalle ore 07.00 alle ore 15.00,

- piantonamento fisso con due guardie giurate (metal detector e apparato radiogeno);

Ufficio del Giudice di Pace, UNEP e Sezioni di PG in Piazza Umberto I, 42:

lunedì a venerdì dalle ore 07:30 alle ore 15.00:

- piantonamento fisso con due guardie giurate al Corpo di guardia;

sabato dalle ore 07.30 alle ore 15.00:

- piantonamento fisso con una guardia giurata al Corpo di guardia.

- **Vigilanza ispettiva:** n° 6 vigilanze per ciascuna notte;

Resta convenuto che in casi del tutto eccezionali (elezioni politiche, amministrative o referendarie, prolungamento udienze, etc.) su richiesta formale dei Capi degli Uffici Giudiziari il servizio sarà prestato anche nei giorni festivi e, nel caso, anche in orari diversi da quelli standard di svolgimento del servizio, senza diritto ad ulteriore indennità comunque denominata, fino al raggiungimento di un totale di ore 300 (oltre le quali sarà dovuta la normale retribuzione oraria per un costo di euro 23,00).

L'attività da svolgere presso il luogo di esecuzione del servizio di vigilanza fissa, a titolo indicativo e non esaustivo, è la seguente: **a)** apertura e chiusura dell'immobile nell'orario stabilito, con tenuta chiavi; **b)** controllo dei movimenti di persone e/o di cose in entrata e in uscita dagli accessi disponibili, anche attraverso l'utilizzo di impianti tecnologici di sicurezza anticrimine (monitoraggio impianto di videosorveglianza, apparati radiogeni, metaldetector a portale, apparati controllo bagagli, etc.) messi a disposizione dall'Amministrazione o comunque in dotazione al personale dipendente della Società, per evitare l'introduzione di armi, esplosivi ed oggetti contundenti, procedendo, se necessario, all'identificazione, con l'ausilio delle Forze di Polizia, nel rispetto delle disposizioni del TULPS; **c)** l'attivazione e la disattivazione delle apparecchiature tecnologiche di sicurezza anticrimine e dei quadri elettrici; **d)** l'apertura, la chiusura e il controllo (di persone, di merci e di automezzi) di tutti gli accessi, compreso quello riservato ai detenuti; **e)** rilevare fatti e situazioni che prospettino eventuale compromissione delle condizioni di sicurezza nonché eventuali ipotesi di reato; **f)** la messa sotto controllo di comportamenti impropri da parte di persone che accedono alla struttura, nonché l'intervento, solo se necessario, in caso di

reato, e la segnalazione immediata alle Forze dell'Ordine; g) il controllo delle aree esterne di pertinenza dei Palazzi, ivi comprese quelle destinate alla sosta riservata, nel rispetto della regolamentazione prevista da apposito provvedimento di questa Amministrazione.

Le GPG devono svolgere l'attività assegnata nel luogo di esecuzione del servizio, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

La Società si obbliga a comunicare, dall'inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del personale che sarà occupato nel servizio di vigilanza e le eventuali sostituzioni.

Art. 3 – Durata del Contratto.

Il contratto ha decorrenza dal 01.02.2026.

Qualora la società per giustificato motivo decida di sospendere la propria attività, darà avviso a questa Amministrazione – Procura della Repubblica di Crotone a mezzo lettera raccomandata postale, almeno venti giorni prima della interruzione del servizio.

In questo caso cesserà l'obbligo da parte di questa Amministrazione di corrispondere il canone pattuito al successivo art. 8.

Nel caso di ripristino del servizio, questo Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica di Crotone dovrà essere preventivamente interpellato per iscritto se intenda aderire alla ripresa del servizio stesso.

Inoltre, in caso di accertata inadempienza da parte della Società ad una delle condizioni della presente convenzione è in facoltà dell'Amministrazione, dopo due diffide, procedere alla risoluzione immediata del contratto.

Art. 4 - Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La Società s'impegna ad utilizzare personale realmente qualificato per il servizio oggetto del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi.

La Società si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del 1° luglio 2025, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed, in ogni caso, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse. Per quanto riguarda l'espletamento del servizio oggetto del contratto, la Società è tenuta all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed igiene del lavoro. A tale riguardo la Società provvede, a sua cura e spese, alle attrezzature e simili in maniera rispondente alle norme su indicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

Per il suddetto servizio, la Società è tenuta all'osservanza delle leggi e delle norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché della normativa relativa alla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed è in ogni caso a suo esclusivo carico l'adempimento degli obblighi per soccorso ai feriti, cure mediche, medicinali ed indennizzi in dipendenza di incidenti avvenuti nell'esecuzione del servizio.

La Società assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo, pertanto, sollevata la Amministrazione della Giustizia da qualsiasi pretesa o richiesta che al riguardo le venisse mossa.

La Società manleva, comunque, questa Amministrazione, Ministero della Giustizia e Procura della Repubblica di Crotone, da ogni pretesa che possa venire avanzata a qualunque titolo verso di essa Società dai propri dipendenti.

Inoltre, resta stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla Società ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

Art. 5 – Privacy

Il personale preposto al servizio di vigilanza attiva deve essere designato "incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003". In particolare, l'appaltatore deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Tale obbligo permane anche al termine del contratto. L'appaltatore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

Art. 6 – Clausola Sociale

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, conformemente alle disposizioni di legge, anche comunitarie e alle linee guida emanate dall'ANAC relative all'affidamento del servizio di vigilanza privata.

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa ai sensi della legge 136/2010

La società assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo non possano essere eseguite avvalendosi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto - dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e successive modificazioni, per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario.

Art. 8 – Clausola risolutiva

Il contratto è risolto di diritto nell'eventualità che l'Amministrazione disponga, prima del 31.01.2029, l'affidamento del medesimo servizio in sede di Convenzione Consip.

L'anticipata risoluzione comporterà, per effetto della minore durata, la riduzione del corrispettivo, calcolato in base alla suddivisione giornaliera dell'importo contrattuale.

Art. 9 – Cessione del credito

La cessione del credito derivante dal presente contratto sarà efficace ed opponibile all'Amministrazione, salvo comunicazione di rifiuto espresso di quest'ultima parte contrattuale da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione ai sensi dell'art. 117 d.lvo. 163/2006.

Art. 10– Importo del contratto e revisione dei prezzi

L'importo contrattuale per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata, reso con le modalità di cui all'art. 2, per il periodo **01.02.2026 – 31.01.2029** è fissato in **€ 1.000.558,98 (un milione cinquecentocinquantaotto/98, (IVA esclusa) comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 27.793,30 (ventisette milasettecentonovantatre/30) per n. 36 rate mensili di eguale importo, da suddividere tra le due Società costituenti l'ATI secondo le seguenti proporzioni: Impresa La Torpedine 72,82% e Sicurtransport 27,18%.**

Rimane stabilito che il suddetto importo, offerto in sede di gara, giusta offerta economica del 02.09.2025, che qui si intende integralmente trascritta, sarà invariabile per tutta la durata del contratto.

Per l'attività di servizio di vigilanza armata (servizio straordinario prestato in giorni festivi, in prosecuzione dell'ordinario orario pattuito etc.), solo laddove si superi l'ammontare delle 300 ore comprese nel compenso, **si pattuisce l'importo di € 23,00 IVA esclusa, per ora/uomo, comprensivo degli oneri di sicurezza.**

Il pagamento del servizio straordinario sarà effettuato solo se eseguito su richiesta formale dei Capi degli Uffici Giudiziari (Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica).

Art. 11 - Modalità di fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture, secondo le norme di Contabilità Generale dello Stato, in rate posticipate su presentazione di **fatture mensili dell'importo**, comprensivo di oneri di sicurezza, per La Torpedine **di € 20.239,08 oltre IVA, e per Sicurtransport di € 7.554,22** da intestare ed inviare a: Procura della Repubblica presso il Tribunale, Piazza Luigi Calabresi, 88900 Crotone – c.f.: 81007800790 – **Codice Univoco: 1931BE**. Le fatture sono da emettere in applicazione a quanto previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 – scissione pagamenti - (e chiarito anche dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015) e dovranno contenere, nell'apposito campo, il seguente **CIG: B7B64FCF9A**. L'eventuale servizio straordinario sarà fatturato separatamente, previa richiesta all'Amministrazione di un nuovo CIG.

I pagamenti verranno eseguiti:

Per La Torpedine Srl sul conto corrente bancario intestato a La Torpedine Srl in essere presso la Banca di Credito Cooperativo – BCC Mediocrati, IBAN IT12V0706280820000000002174;

Per la Sicurtransport Spa sul conto corrente bancario intestato a Sicurtransport Spa in essere presso la Banca del Fucino, IBAN IT15B0312404600000000230025.

I suindicati conti correnti bancari sono dedicati, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Le Società, sotto la loro esclusiva responsabilità, si

obbligano a rendere tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui sopra.

Se la notifica non viene effettuata nei modi sopra prescritti, le Società sollevano comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità sui pagamenti eseguiti, anche in presenza di pubblicazione legale delle variazioni.

Art. 12 - Garanzia Definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi che va ad assumere con il presente atto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'impresa La Torpedine Srl (partita IVA 02479150787) ha costituito la cauzione definitiva di € 137.613,00 (euro centotrensasettemilaseicentotredici/00), prevista dall'art. 117 del D.Lgs n° 36/2023, (base del 24,56%, ridotta del 30%+20% ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023) mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 1372406851.

L'appaltatore garantisce il possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di inizio del servizio e fino alla sua scadenza, quindi per tutta la durata del contratto. Si precisa che le sopra indicate polizze devono coprire l'intera durata del contratto, pena la risoluzione ipso jure del presente contratto. Pertanto, costituisce obbligo della ditta appaltatrice, in caso di copertura con scadenza annuale, di trasmettere prima della stessa scadenza l'avvenuto pagamento del premio e l'operatività della proroga come estensione della durata per l'anno successivo.

L'Amministrazione procedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, che precede, al verificarsi del mancato rinnovo/proroga della validità delle suddette garanzie.

Art. 13 - Penalità

Il procedimento per l'applicazione delle penali, nonché le varie ipotesi di inadempienza sono specificate nel capitolato tecnico cui si rinvia.

Art. 14 - Domicilio Legale

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio legale in Luzzi (CS), C/da Gidora, 60. Tutte le comunicazioni dovranno essere rivolte unicamente alle rispettive Sedi delle parti.

Art. 15 – Direttore dell'Esecuzione

Il direttore dell'esecuzione individuato nella persona del Dott. Salvatore De Rito, direttore amministrativo dell'Ufficio, il quale espletterà i compiti previsti dagli artt. 31 e ss. dell'Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Si procederà alla risoluzione del presente contratto al momento dell'attivazione del medesimo servizio in ambito di Convenzione Consip, ovvero in caso di stipula di nuovi contratti in esito a procedure competitive avviate in sede centrale dal Ministero della Giustizia aventi ad oggetto il medesimo servizio.

Sono considerati grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione di diritto del contratto:

- accertati ritardi ingiustificati nella esecuzione del servizio tali da compromettere la sicurezza;
- interruzione ingiustificata del servizio;
- accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza;
- accertati fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'impresa appaltatrice;
- accertate violazioni in riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti anche per i subappaltatori (attraverso l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA), così come stabilito dall'art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010, modificato Dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, convertito con legge 17 Dicembre 2010 n° 217.
- Non rispetto, anche solo parziale, di quanto contenuto nell'offerta tecnica è che ha costituito attribuzione del punteggio ai fini dell'aggiudicazione della gara per fatto imputabile, a seguito di adeguato contraddittorio;

Le parti danno atto che nessun rapporto di coniugio, di parentela in linea retta ed assimilato o di frequentazione abituale sussiste tra loro.

La Società dichiara di poter contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussiste alcun impedimento al riguardo.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto le seguenti circostanze:

- qualora l'impresa appaltatrice si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
- in ogni altro caso previsto dall'art. 122 del D. Lgs n° 36/2023 e da quanto stabilito e contenuto nel Capitolato speciale di Appalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle norme del Codice di comportamento della Stazione Appaltante, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Procura di Siena, quale titolare del trattamento dei dati raccolti nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I

dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la Procura di Crotone. L'impresa aggiudicataria dichiara altresì:

- avere adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati.

L'aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione procedente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il già menzionato adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'Amministrazione procedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. Nei casi precitati, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Procura della Repubblica della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

La Società dichiara di poter contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussiste alcun impedimento al riguardo.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubbliche Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17 - Recesso

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art.123 del D. Lgs n° 36/2023, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento del servizio comunque prestato.

Art. 18 Controversie

In caso insorgano controversie in merito alla esecuzione e condotta del servizio di cui al presente contratto, trova applicazione l'art. 211 del D. Lgs n° 36/2023. In caso in cui non si addivenisse all'accordo bonario competente sarà l'autorità giudiziaria del Tribunale di Crotone.

Durante la controversia l'esecuzione del servizio non dovrà essere sospesa.

Art. 19 – Spese Contrattuali e registrazione

Ai fini fiscali, si dichiara che la presente scrittura privata è soggetta all'imposta di registro in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 in quanto le prestazioni previste nel presente contratto sono soggette ad IVA.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo, della copia del contratto e della eventuale registrazione.

Dichiarazione

Con la firma del presente contratto, la Società dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetta neppure in via temporanea dall'esercizio dell'attività. Dichiara, altresì, di possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto.

La presente scrittura privata, viene letta e approvata dalle parti interessate e dalle medesime sottoscritta come appresso:

F.to La Torpedine Srl (anche in qualità di mandataria della Sicurtransport Spa) (Sig.ra Valentina Corallo);

F.to Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone (Dott. Domenico Guarascio).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 modificato ed integrato dal D. Lgs n° 235/2010, del DPR n° 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .